



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative

DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 concernente: "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 12 del 5 dicembre 2009;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dei Dipartimenti assegnando le relative competenze;
- VISTA la legge regionale del 9 maggio 2012, n. 26, che dispone che a decorrere dall'1 luglio 2012, è soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui alla Tabella 'A' della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono trasferite le competenze svolte dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2006 della Commissione del 6 agosto 2008, in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13 luglio 2007;
- VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 della Regione Siciliana, approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) n. 6722 del 17 dicembre 2007, adottato con Delibera di Giunta di Governo n. 548 del 21 dicembre 2007;
- VISTO il Documento di Attuazione Strategica per il 2009-2010 del Programma Operativo Convergenza 2007-2013 della Regione Siciliana, approvato con Delibera n. 164 dell'8 maggio 2009 dalla Giunta Regionale;
- VISTO il Vademecum esitato con Determinazione dell'Autorità di Gestione approvato con D.D.G. n. 2870 del 23 giugno 2011 e successive modificazioni, disponibile sul sito <http://www.sicilia-fse.it> nella sezione normativa regionale;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 294 del 17 dicembre 2008) concernente: "Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione";
- VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 concernente: "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana ed il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- VISTO il Decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto "Decreto Sviluppo") convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed, in particolare, l'articolo 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed, in particolare, l'art.59 che ha apportato alcune modifiche al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 24 maggio 2012, concernente "Disposizioni di attuazione dell'art.

2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;

- VISTO il Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012 pubblicato in G.U. dell' 01 giugno 2012, recante: "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno";
- VISTO il D.A. n. 523 del 29 giugno 2012 con il quale sono approvate le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta, nella Regione Siciliana, per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi della Legge 106 del 12/07/2011 (che converte il D.L. n. 70 del 2011 - c.d. "Decreto Sviluppo"), così come definiti all'art. 2 punti 18 e 19 del Regolamento (CE) N. 800/2008, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013 (così come stabilito nel sopra citato Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012, pubblicato in G.U. dell' 01 giugno 2012, nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione Siciliana in materia di Fondo Sociale Europeo PO FSE Sicilia 2007 - 2013;
- VISTO il Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative;
- VISTO il D.D.G. n. 1255/2012 del 26/07/2012 con il quale è stato approvato l'Avviso Pubblico n. 1 del 25 luglio 2012 dal titolo "Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati" ai sensi della Legge n. 106 del 12.07.2011 (che converte il D.L. n. 70 del 2011 - c.d. "Decreto Sviluppo"), Incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno - nell'ambito del Programma Operativo, Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana, Asse II - Occupabilità - Obiettivo E,
- VISTO il D.D.G. n. 1152 del 29/03/2013, registrato alla Corte dei Conti il 15 maggio 2013 reg. 1 fg. 22, con il quale è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse al beneficio di cui all' Avviso n. 1 del 25 luglio 2012;
- VISTO l'art. 8 p. 4 "Modalità di erogazione del beneficio" dell' Avviso n. 1 del 25 luglio 2012 che prevede, tra l'altro, la trasmissione, da parte dei datori di lavoro ammessi a beneficio, tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento Regionale del Lavoro dell' Impiego, dell' Orientamento dei Servizi e delle Attività formative dell' **ATTO DI ADESIONE da sottoscrivere con firma digitale**;
- VISTA la nota prot. n. 19286/S05/2013 del 29 marzo 2013 con la quale il Servizio V monitoraggio e controllo della spesa comunitaria di questo Dipartimento Lavoro ha espresso la propria condivisione alla Bozza dell' Atto di Adesione da sottoscrivere da parte dei datori di lavoro ammessi a beneficiare del credito d'imposta di cui all' Avviso n. 1 del 25 luglio 2012;
- RITENUTO di dovere approvare lo schema di Atto di Adesione da sottoscrivere da parte dei datori di lavoro ammessi a beneficiare del credito d'imposta di cui all' Avviso n. 1 del 25 luglio 2012 con il D.D.G. n. 1152 del 29/03/2013,

DECRETA

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, è approvato lo schema di **Atto di Adesione**, da sottoscrivere con firma digitale, facente parte integrante del presente decreto, che i datori di lavoro ammessi a beneficiare del credito d' imposta di cui all' avviso n. 1 del 25 luglio 2012 con il D.D.G. n. 1152 del 29/03/2013, dovranno trasmettere, ai fini dell' erogazione del beneficio, tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento Regionale del Lavoro, dell' impiego, dell' orientamento, dei servizi e delle attività formative all' indirizzo creditoimposta.pec@certmail.regione.sicilia.it ed inserire sulla piattaforma informatica.

Art. 2

Si dispone la pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Dipartimento del Lavoro, dell'impiego, orientamento, i servizi e le attività formative, e sul sito del Piano Operativo per il Fondo Sociale Europeo, all'indirizzo www.sicilia-fse.it del presente decreto per la pubblicazione e notifica, ai sensi dell'art. 9 della L.r. n.10/1991.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

(Inserire prima pagina di copertina con loghi e dati vedere copertina scheda istruttoria)

Il sottoscritto.....nato a prov
.....il.....codice
fiscale.....
.....residente in..... prov. via/piazza
..... n., in qualità di (titolare/rappresentante legale/procuratore) della
(impresa/società/studio, etc.)con sede legale in
..... prov. via/piazza n. ... avente
codice fiscale e partita iva
telefono..... fax.....
con sede operativa (Indicare la sede operativa sul territorio siciliana) in prov.
..... via/piazza n. ... telefono.....
fax.....casella di posta elettronica
certificata.....

PRESO ATTO

**che con Decreto Dirigenziale del è stata ammessa a finanziamento l'istanza n del
relativa alla richiesta di sgravi contributivi per l'importo di € , finanziato nell'ambito
dell'Avviso per la presentazione delle richieste per la concessione del contributo di cui all'Avviso
Pubblico n. 1 del 25 luglio 2012, credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e
molto svantaggiati ai sensi della Legge n. 106 del 12.07.2011 (che converte il D.L. n. 70 del 2011 –
c.d. "Decreto Sviluppo") (di seguito, per brevità, l'Avviso")**

DICHIARA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Disciplina del rapporto)

Il Soggetto beneficiario dichiara di conoscere e si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle regole sugli aiuti di stato, al rispetto degli adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità degli interventi.

Il soggetto beneficiario si impegna a rispettare quanto previsto dall'Avviso, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Il Soggetto beneficiario accetta la vigilanza della Regione sull'utilizzazione dell'agevolazione erogata anche mediante ispezioni e controlli realizzati direttamente o da parte di altri organismi di controllo preposti a livello regionale, nazionale e comunitario.

Art. 2 (Adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data all'agevolazione assegnata, il Soggetto beneficiario si impegna a tenere tutta la documentazione presso la propria sede legale e qualora questa fosse fuori dal territorio della Regione, presso la sede operativa ubicata nel territorio della Regione.

I beneficiari sono inoltre tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi) e, coerentemente con quanto previsto all'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006, alla sua conservazione fino a tre anni successivi alla chiusura del POR FSE. I beneficiari sono tenuti a timbrare i documenti originali a giustificazione della spesa con la scritta "spesa che rientra nel contributo del POR Sicilia FSE 20072013". I documenti vanno conservati in formato cartaceo (per gli originali dei libri di contabilità e dei giustificativi quietanzati, per le copie degli ordini di pagamento), mentre le dichiarazioni di spesa dei conti su foglio elettronico e, solo in casi giustificati, in formato cartaceo. Il Soggetto beneficiario si impegna, su richiesta della Regione, ad esibire la documentazione originale. Al fine del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi strutturali comunitari, il Soggetto beneficiario è tenuto a fornire all'Amministrazione eventuali altre informazioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal

protocollo d'intesa tra la Regione ed il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, e in particolare la compagine sociale.

Art. 3 (Modalità di esecuzione)

Il Soggetto beneficiario si impegna ad adempiere integralmente nei termini e con le modalità descritte nell'avviso, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente via posta elettronica certificata all'Amministrazione ogni variazione dei dati anagrafici sopra riportati e tutte le variazioni relative alle assunzioni oggetto di sgravio contributivo (dimissioni volontarie, invalidità, decesso, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa, variazioni del contratto di lavoro etc).

Art.4 Modalità di erogazione dell'agevolazione tramite credito d'imposta

La compensazione tramite credito d'imposta è retroattiva e riguarda anche le mensilità di stipendio pagate dal datore di lavoro a partire dal giorno dell'assunzione, per i 12 o i 24 mesi successivi, a seconda della tipologia di lavoratore assunto.

La compensazione avviene mensilmente. Al termine del 12° o del 24° mese il beneficiario presenta alla Regione Siciliana una dichiarazione in autocertificazione relativa a:

- a) mantenimento del posto di lavoro per il quale è stato concesso il beneficio;
- b) mantenimento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato superiore a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti l'assunzione;
- c) prospetto riepilogativo mese per mese del credito erariale compensato, con i singoli importi;

L'amministrazione in fase di attuazione, qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere ulteriore documentazione ai soggetti beneficiari.

Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre di contribuzione, secondo i termini stabiliti nell'avviso, dovrà essere trasmessa, la scheda tecnica di liquidazione sottoscritta con firma digitale dal datore di lavoro, ed al fine di giustificare il costo salariale effettivamente sostenuto nel periodo oggetto dell'agevolazione e quindi l'ammissibilità della spesa al FSE, la seguente documentazione:

- Per i pagamenti effettuati in data successiva alla data di presentazione dell'istanza : Certificazione bancaria su base mensile attestante l'effettiva negoziazione del bonifico relativa alle spettanze stipendiali disposte nel periodo di decorrenza dell'agevolazioni;
- Per i pagamenti effettuati in data precedente alla data di presentazione dell'istanza: Certificazione bancaria su base mensile attestante l'effettiva negoziazione del bonifico relativa alle spettanze stipendiali disposte nel periodo di decorrenza dell'agevolazioni oppure fotocopia dell'assegno bancario debitamente compilato in tutte le sue parti (luogo e data di emissione, beneficiario, firma del titolare del c/c), con la clausola di non trasferibilità e fotocopia dell'estratto conto bancario attestante l'addebito e quietanza a firma del dipendente; oppure fotocopia dell'assegno circolare emesso e fotocopia dell'estratto conto bancario attestante l'addebito quietanza a firma del dipendente; oppure fotocopia della contabile bancaria prodotta dall'Istituto di Credito per i pagamenti effettuati con bonifico, fotocopia dell'estratto conto bancario attestante l'addebito.

Deve essere inoltre allegato per singolo lavoratore oggetto di agevolazione e per ogni mensilità nel periodo oggetto dell'agevolazione :

- Estratto contributivo individuale Uniemens;
- Uniemens complessivo azienda (DM 10 virtuale);
- Copia F24 da Cassetto Previdenziale;
- Copia F24 con estremi della quietanza da parte dell'istituto di credito per contributi INAIL versati contributi previdenziali ed assicurativi disposti nel periodo di decorrenza dell'agevolazioni.

Art.5 (Disciplina delle restituzioni)

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del beneficio, per il verificarsi di una qualunque delle cause riportate all' art. 12 dell' Avviso la Regione Siciliana procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legge 25/03/2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al

recupero dell'importo corrisposto, maggiorato degli interessi e sanzioni e pertanto l'Amministrazione procede a richiedere con apposito invito al beneficiario la restituzione delle somme già compensate. Se entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito il beneficiario, non abbia provveduto alla restituzione l'Amministrazione è autorizzata ad escutere la Fidejussione che viene allegata alla presente convenzione.

Art. 6 (Disciplina sanzionatoria)

L'Amministrazione, in caso di irregolarità e/o sospetti di frode riscontrati nelle procedure messe in atto da parte del Soggetto beneficiario, attiva le procedure sanzionatorie e ne dà immediata comunicazione, se previsto, all'autorità giudiziaria e all'OLAF. Inoltre, l'Amministrazione potrà inibire il Soggetto beneficiario da ulteriori forme di finanziamento.

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità civile.

Art. 7 (Divieto di cumulo)

Il Soggetto beneficiario dichiara di non aver percepito, di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per gli stessi costi salariali ammissibili già oggetto della richiesta di agevolazione e si impegna ad osservare le disposizioni comunitarie relative alla cumulabilità degli aiuti all'occupazione che qui di seguito si descrivono.

L'agevolazione, verrà concessa, attraverso lo strumento del credito d'imposta, a condizione che vengano osservate le disposizioni in materia di intensità di aiuto previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di seguito riportate:

- nel caso di lavoratore svantaggiato gli importi dei regimi d'aiuto a valere sulla stessa tipologia di costi ammissibili non potranno, complessivamente, essere superiori al 50% dei costi salariali nei 12 mesi successivi all'assunzione del lavoratore "svantaggiato", al netto di eventuali altre agevolazioni percepite per la stessa tipologia di costi;
- nel caso di assunzione di un lavoratore molto svantaggiato, l'importo massimo di aiuto corrisponde al 50% del costo salariale, nei 24 mesi successivi all'assunzione del lavoratore "molto svantaggiato";

La quantificazione del contributo si determina sulla base dei costi salariali dichiarati dal datore di lavoro alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, i quali, inoltre, non sono soggetti ad ulteriori aggiornamenti in aumento dal momento della richiesta di agevolazione. Il Beneficiario, pena revoca dell'agevolazione si impegna a compensare i costi salariali ammissibili effettivamente sostenuti al netto di altre agevolazioni percepite (*Legge n. 407/1990, Azione di sistema Welfare to Work etc.*).

I costi salariali sono quelli individuati al punto 15 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

L'agevolazione viene meno se la somma dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato diventa uguale o inferiore alla media dei 12 mesi precedenti rispetto alla nuova assunzione; se i nuovi posti di lavoro non vengono conservati per almeno tre anni dall'assunzione (due anni nel caso di PMI); nella circostanza di accertamento di violazioni non formali rispetto alla normativa fiscale e contributiva per cui siano state emesse sanzioni per una somma superiore a 5.000 euro; nel caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o di provvedimenti definitivi mossi dalla magistratura contro il datore di lavoro per comportamento antisindacale.

Il diritto al credito d'imposta decade e comporta la revoca totale o parziale dell'aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, nei seguenti casi:

- a) qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato sia inferiore o pari al numero rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;
- b) qualora il numero dei posti di lavoro creati non venga mantenuto per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, e tre anni per le rimanenti imprese, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie, invalidità, decesso, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. I predetti livelli occupazionali saranno verificati con riguardo alla sede (stabilimento, ufficio) in cui è avvenuta l'assunzione.;

c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a €5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2015, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) qualora a seguito di controlli su quanto dichiarato in autocertificazione, la Regione Siciliana rilevi che il datore di lavoro ammesso a finanziamento ha reso dichiarazione false, incomplete o inesatte;

e) qualora siano state attivate dal datore di lavoro procedure di CIG mobilità o di licenziamento collettivo nei 6 mesi precedenti la data di assunzione del lavoratore destinatario dell' Avviso..

Nei casi riportati alle lettere a) ed e) l'effetto della decadenza prevista opera a far data dallo stesso mese in cui è stata rilevata.

Nei casi delle lettere da b) a d) la decadenza e la revoca operano con effetto retroattivo e i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito.

Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c), è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale è considerato credito prededucibile.

Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

In presenza di revoche totali o parziali l'elenco dei beneficiari verrà aggiornato e trasmesso all'Agenzia dell'Entrate.

Art. 8 (Conformità ai modelli predisposti dall'Amministrazione)

Il soggetto beneficiario si impegna ad utilizzare i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione

Art. 9 (Pubblicità)

I destinatari (lavoratori assunti) dovranno essere informati con apposita comunicazione scritta del cofinanziamento del FSE nell'ambito del PO FSE Sicilia 2007-2013, informando in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, ossia dal Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2013 della Regione Siciliana

Art. 10 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003. In particolare il datore di lavoro si impegna ad acquisire l'assenso al trattamento dei dati personali dei singoli lavoratori ed a comunicare agli stessi, formalmente, che la propria assunzione è parzialmente finanziata con risorse del POR FSE 2007-2013.

PER ACCETTAZIONE

Data e ora

Tutte le informazioni e i dati dichiarati nel presente Atto di Adesione sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

Informativa trattamento dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità dell' Avviso Pubblico n.1 del 25 luglio 2012 e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'istruttoria dell'istanza.

I dati personali saranno trattati dalla regione per il perseguimento delle finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora l'Amministrazione regionale debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicate a soggetti terzi che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Ai Candidati, ai beneficiari ed ai destinatari sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. n.196/2003, in particolare ,il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del procedimento.

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali per le attività indispensabili alla concessione dell'agevolazione. Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari di cui all'art. 4 comma 1 lett. D) ed E), nonché art.26 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo libero consenso alo trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante della suddetta informativa , limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Timbro e firma

(Documento firmato digitalmente)